SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 maggio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03199). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03200) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03201). . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03202). . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03203). . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° febbraio 2022.

Modalità di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie. (22A03185) . . . *Pag.* 4

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 5 aprile 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AGAPE», nell'ambito del programma AAL *Call* 2021. (Decreto n. 5797/2022). (22A03146) . . . *Pag.* 8

Ministero della giustizia

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Matera. (22A03111) *Pag.* 12

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto. (22A03112). . . . *Pag.* 12

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Pordenone. (22A03113). . . . *Pag.* 13

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna. (22A03114). . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 29 marzo 2022.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale. (22A03142) . . . *Pag.* 15

DECRETO 12 aprile 2022.

Modifica del decreto 7 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura». (22A03088). . . . *Pag.* 20

DECRETO 18 maggio 2022.

Riconoscimento della organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Consorzio produzione molluschi Regione Campania», in Napoli. (22A03123). . . . *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gaduar», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 362/2022). (22A03061). . . . *Pag.* 24

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nexplanon», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 364/2022). (22A03062). . . . *Pag.* 26

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ceretec», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 365/2022). (22A03063). . . . *Pag.* 27

DETERMINA 23 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Asensil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 419/2022). (22A03211) . . . *Pag.* 28

Corte dei conti

DECRETO 24 maggio 2022.

Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (22A03238) . . . *Pag.* 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil» (22A03115). . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox». (22A03116) . . . . *Pag.* 34

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox». (22A03117) . . . . *Pag.* 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di metilfenidato cloridrato, «Ritalin». (22A03118) . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ambroxolo cloridrato, «Mucosolvan». (22A03119). . . . . *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo magnesio diidrato, «Collezoes». (22A03120) *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pimecrolimus, «Elidel». (22A03121) . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di acetilcolina cloruro, «Miovisin». (22A03122). . . . *Pag.* 36

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visumetazone Antibiotico». (22A03143) . . . . *Pag.* 36

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influvit». (22A03144). . . . . *Pag.* 36

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Charlotte (USA) (22A03145). . . . . *Pag.* 37

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03124) . . . . *Pag.* 37

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03125) . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03126) . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (22A03127) . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (22A03128) . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (22A03129) . . . . *Pag.* 38

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03130) . . . . *Pag.* 39

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi (22A03131) . . . . *Pag.* 39

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo (22A03132). . . . . Pag. 39

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo (22A03133). . . . . Pag. 39

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi (22A03134). . . . . *Pag.* 39

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo (22A03135). . . . . Pag. 40

Classificazione di un prodotto esplosivo (22A03136) . . . . Pag. 40

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03137) . . . . *Pag.* 40

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03138) . . . . *Pag.* 40

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A03139) . . . . *Pag.* 40

Ministero dell'università e della ricerca

Avviso relativo al bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2021-2022. (22A03275) . . . . . . *Pag.* 41

Ministero della difesa

Concessione della medaglia di bronzo al merito Aeronautico (22A03147). *Pag.* 41

Ministero della transizione ecologica

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a., in Mantova. (22A03140) . . . . . *Pag.* 41

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL' ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'«Ordine della Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Carruet Amb. Frank;

Khouri Amb. Fayiz;

Tveiten Amb.ce Margit F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A03199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Almunajjed	Ing.	Kamel Salahuldin
Ó Floinn	Amb.	Colm
Raktabutr	Amb.	Chirdchu

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A03200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Albergati	Corr. Cons.	Monique
Bellini	Corr. Cons.	Franco
Copelouzos	Ing.	Dimitrios Ch.
Fanti	Amb.	Manfredo
Lambert	Arch.	Phyllis Barbara
Mayer	Avv.	Sabina
Vaudo	Dott.ssa	Ersilia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A03201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Aversa	Dott.	Gregorio
Bauccio	Dott.	Fedele
Bery	Sig.ra	Pradeep
Carpentieri	Sig.ra	Filomena
Ceccato De Sabata	Dott.	Francesco
Di Martino	Avv.	Raffaele
Dobre	Prof.	Mihail
Gizzi	Sig.	Angelo Giovanni
Olivares	Prof.ssa	Federica
Parini	Dott.	Werner Michel
Podesta'	Dott.ssa	Margherita
Ponti	Maestro	Carlo
Portinari	Prof.	Joâo Candido
Roscini	Prof.	Dante
Sassan	Avv.	Masserat
Valvasori	Prof.ssa	Fulvia Lea

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A03202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Abrâo Esper Sig. Paulo;
Agliati Sig. Mauro;
Al Hashmi Dott.ssa Salima Ali Said;
Amit Sig. Roy;
Armanino Prof. Richard;
Arrigoni Sig. Dante;
Bayram Dr. Med. Samih Abdulkarim;
Becchino Prof.ssa Silvia;
Bespalova Cons. onor. Maria;
Boero Sig. Andrea;
Bolognesi Dott.ssa Benedetta Marta;
Bonacci Dott.ssa Alberta;
Burrini Prof. Emiliano;
Burzio Simpson Dott.ssa Pierette Domenica;
Buttaci Ing. Antonino;
Cala' Cons. onor. Pietro;
Carraro Padre Gianpietro;
Carugati Suor Benedetta;
Cavalli Corr. cons. Marco;
Chadwick Sig. Herman;
Chiritescu Prof.ssa Maria;
Cionchin Prof.ssa Afrodita Carmen;
Colli Dott.ssa Cinzia;
Coppa Cons. gen. onor. Stefano;
Cremaschi Dott.ssa Maria;
Dalla Costa Fontana Suor Rina;
De Giorgio Dott.ssa Cynthia;
De Stasio Prof.ssa Loreta;
Del Curatolo Sig. Alfredo Pasquale Francesco;
Di Natale Tornberg Dott.ssa Sandra;
Dipanjan Sig. Roy Chaudhury;
Donato Dott. Philipp Raymond John;
Fang Dott. Jiazhong;
Farinón Pref. gen Mario Rubén;
Fastuca Prof.ssa Silvia Lina;
Ficher Prof.ssa Sylvia;
Fina Prof. Rosario;
Fioravanti Dott.ssa Antonella;
Foni Dott. Fabrizio;
Galli Ing. Maria Rita;
Gerhardt Prof. Wolfgang;
Giangreco Sig. Maurizio;
Goffi Suor Luigina;
Gussoni Cons. onor. Richard Nicholas;
Iannello Corr. cons. Giovanni;
Jaccheri Prof.ssa Letizia;
Kim Dott. Eun Soo;
Kwok Dott. Alan, Yik Lun;
La Vitola Dott. Arnolfo Carlo Mario;
Lagutaine Schwarzenbach Dott.ssa Giovanna;
Likus Cons. onor. Katarzyna;
Macri' Cocchiaro Dott.ssa Antonietta;
Maestri Dott.ssa Sueli;
Maniaci Corr. cons. Rosalba;
Mansoob Basiri Prof. Iman;
Marinelli Vice cons. onor. Giuseppe;
Matoso Macedo Dott. Danilo;
McCoy Sig. Danny;
Mizzi Sig. Joseph;
Molinari Suor Anna;
Moureaux Dott.ssa Catherine;
Negro Rag. Nicola;
Nilo Sig. Fernando;
Parise Padre Paolo;
Passamonti Dott.ssa Francesca;
Paumgardhen Dott.ssa Alessandra;
Pellone Prof. Gennaro;

Petrova Prof.ssa Vera Varbanova;
Pignatelli Dott. Massimo Nicola;
Pirvu Prof.ssa Elena;
Poddighe Dott. Dimitri;
Prosperi Sig.ra Maria;
Pupillo Dott. Néstor Francisco;
Racioppi Dott. Giuliano;
Raeman Maresciallo Frank Maria August;
Rella Cons. onor. Angelo;
Rosenthal Schlee Prof. Andrey;
Rucci Avv. Nicolás;
Sciberras Prof. Keith;
Sciortino Sig.ra Antonina;
Soteldo Prof. Javier;
Squizzato Prof.ssa Valeria Franca;
Sun Dott. Qijie, Jason;
Takova Sig.ra Darina;
Torre Corr. cons. Carlos Alberto;
Vaccani Sig. Cesare;
Vincenzi Sig.ra Francesca;
Wacziarg Engel Sig.ra Aude Priya;
Wang Sig.ra Jianying;
Wojciechowska Cons. onor. Karolina;
Zudic Antonic Prof.ssa Nives.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A03203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2022.

Modalità di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e, in particolare, il capo II del titolo I, concernente la «Riscossione mediante ruolo», e il titolo II, concernente la «La riscossione coattiva»;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2016, n. 248, che ha previsto lo scioglimento di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2017, di un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate - riscossione;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 1090, ai sensi del quale, nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.a. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana, per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società e a tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021;

Vista la legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, relativa alla «Riforma del servizio regionale di riscossione» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla regione mediante la società di cui al comma 3 o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Vista la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, che:

al comma 2, prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è delegato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale istituito con l'art 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con le modalità individuate nell'accordo di cui al comma 3;

al comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la regione avvia le attività finalizzate alla definizione di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, per definire tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa, discendenti dai commi 1 e 2, relativi al passaggio di funzioni tra Riscossione Sicilia S.p.a. e Agenzia delle entrate compresa la cessione delle azioni detenute dalla Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto al comma 2, che conseguentemente i riferimenti contenuti in norme vigenti a Riscossione Sicilia S.p.a. si intendono riferiti, in quanto compatibili, ad Agenzia delle entrate-riscossione e che, sin quando non si addiviene all'adozione della predetta disciplina applicativa, la regione prosegue con la gestione secondo la normativa vigente al 1° gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto l'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale stabilisce, in particolare:

al comma 1, che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.a. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6;

al comma 2, che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19, della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima;

al comma 3, che, per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.a., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

al comma 4, che, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

al comma 6, che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.a. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge, che, entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.a., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana e che si applicano le disposizioni dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

al comma 7, che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.a. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle:

a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;

b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;

d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

al comma 8, che le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere *c)* e *d)* dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione;

al comma 9, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio;

Considerata la necessità di adottare il decreto ministeriale, di cui all'art. 76, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale si stabiliscono le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7 del medesimo articolo 76, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio;

Considerata, altresì, l'esigenza di prevedere che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. esercitando la predetta manleva, con le modalità indicate dal presente decreto, soltanto una volta esaurita la capienza del versamento di cui all'art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista l'intesa espressa dal Presidente della Regione Siciliana con nota n. 1753 del 20 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 76, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le modalità per l'esercizio da parte di Agenzia delle entrate-riscossione, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva (di seguito anche «indennizzo»), di cui al comma 7 dell'art. 76 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2.

Casi di manleva e richieste di indennizzo

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Regione Siciliana tiene indenne l'Agenzia delle entrate-riscossione delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a., ivi comprese quelle:

a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla data dello scioglimento (oppure alla data dell'eventuale precedente dismissione della partecipazione di cui all'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021), subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;

b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;

c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;

d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso in cui le sopravvenienze passive, le insussistenze dell'attivo o le minusvalenze di cui al comma 1, lettera *b)* trovino corrispondente presidio nei fondi risultanti dai bilanci di cui al comma 6 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, incluse eventuali integrazioni successivamente effettuate da Agenzia delle entrate – riscossione entro il limite dell'ammontare previsto dal comma 3 del citato art. 76, la stessa Agenzia provvede ad utilizzare tali fondi fino a capienza degli stessi e, entro sessanta giorni dalla data di chiusura di ciascun trimestre, rendiconta al proprio Collegio dei revisori gli utilizzi dei fondi medesimi. Nei quindici giorni successivi l'Agenzia delle entrate-riscossione fornisce apposita informativa alla Regione Siciliana. Le evidenze disponibili trimestre per trimestre saranno definitivamente accertate con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

3. Per le poste che non trovino presidio nelle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, Agenzia delle entrate-riscossione formalizza apposite richieste di indennizzo alla Regione Siciliana, con le tempistiche e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto, che disciplina anche le tempistiche e le modalità di riscontro da parte della Regione Siciliana stessa.

Art. 3.

Tempi e modalità per l'esercizio delle richieste di indennizzo e per i relativi pagamenti

1. L'ammontare dell'indennizzo è richiesto dall'Agenzia delle entrate-riscossione alla Regione Siciliana, con le modalità indicate nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla data in cui si sono manifestate le conseguenze patrimoniali ed economiche derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021.

2. L'Agenzia delle entrate-riscossione, qualora venga a conoscenza di azioni o fatti derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.a. tali da determinare o poter determinare le conseguenze patrimoniali ed economiche richiamate dall'art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ne darà tempestiva formale comunicazione a mezzo PEC alla Regione Siciliana (di seguito «Richiesta di indennizzo»), descrivendo l'evento ritenuto indennizzabile, specificando se lo stesso derivi da una pretesa di una persona fisica e/o non fisica (c.d. «richiesta di terzi») o sia di altra tipologia (c.d. «richiesta diretta»), e quantificando il relativo onere economico.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-riscossione venga a conoscenza di qualsivoglia richiesta di terzi, ivi compresa una pubblica amministrazione, o altra tipologia di evento che possa dar luogo a passività, perdita o danno indennizzabile ai sensi del presente decreto, nel termine di sessanta giorni, o comunque in tempo utile al fine di evitare la decadenza della Regione Siciliana dalla possibilità di esercitare il diritto di difesa, formulerà la relativa richiesta di indennizzo, con comunicazione a mezzo PEC, con tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire alla regione medesima di valutare la

fondatezza della pretesa e di adottare i conseguenti provvedimenti a difesa dei propri interessi. Resta fermo che, nel caso in cui, a seguito di tale richiesta di terzi, l'Agenzia delle entrate-riscossione ovvero la Regione Siciliana adiscano l'Autorità giudiziaria, la Regione Siciliana o l'Agenzia delle entrate-riscossione potranno intervenire nel relativo giudizio, ove non da loro incardinato.

4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, la Regione Siciliana potrà:

a) contestare la richiesta;

b) chiedere al riguardo documentazione integrativa con comunicazione a mezzo PEC;

c) formulare riserva di valutazione circa l'indennizzabilità della fattispecie ad esito del giudizio incardinato da terzi.

Resta fermo che la mancata tempestiva contestazione o richiesta di integrazione documentale o riserva di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* precluderà la possibilità di successive contestazioni da parte della regione medesima in merito alla richiesta di indennizzo; l'esercizio delle predette facoltà determina la sospensione del decorso del termine sino alla definizione della legittimità della richiesta.

5. In caso di tempestiva contestazione della richiesta di indennizzo ed in difetto di successivo accordo tra le parti, decorsi sessanta giorni dalla predetta contestazione, ciascuna parte potrà attivare, per una o più posizioni, la procedura di conciliazione di cui all'art. 4 del presente decreto per la tutela dei propri interessi.

6. La Regione Siciliana, anche nel caso di mancato esercizio della facoltà di cui al comma 3, provvederà entro novanta giorni dall'evento ad individuare le relative coperture e ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio e provvederà al pagamento delle somme richieste ad indennizzo da Agenzia delle entrate-riscossione entro i successivi sessanta giorni.

7. Qualora la Regione Siciliana abbia provveduto ad effettuare un pagamento a titolo di indennizzo ai sensi del comma 5 e tale indennizzo, per qualsiasi motivo, sia risultato in seguito in via definitiva come effettivamente non dovuto, in tutto o in parte, Agenzia delle entrate-riscossione sarà tenuta entro sessanta giorni alla restituzione della stessa. In caso di indennizzo riveniente da richiesta di terzi, il termine di sessanta giorni decorre dalla data dell'effettivo rimborso da parte dei terzi delle somme ad essi in precedenza corrisposte da Agenzia delle entrate-riscossione.

8. Ai sensi del comma 8 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021, le sopra indicate obbligazioni di indennizzo gravanti sulla Regione Siciliana si intendono limitate temporalmente alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Sicilia ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del comma 7 del citato decreto-legge e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione. Resta fermo che, qualora l'Agenzia delle entrate-riscossione presenti una richiesta di indennizzo entro la data del 31 dicembre 2030, ovvero entro i termini di prescrizione per le obbligazioni di indennizzo di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione, il diritto di Agenzia delle entrate-riscossione di esigere l'indennizzo rimarrà valido ed efficace fino al termine di prescrizione del relativo diritto.

Art. 4.

Procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie

1. In attuazione dell'art. 76, comma 9 del decreto-legge n. 73 del 2021, le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia delle entrate-riscossione e la Regione Siciliana relativamente alla debenza o alla quantificazione delle richieste di indennizzo sono disciplinate dal presente articolo.

2. Le predette controversie saranno decise esclusivamente tramite la procedura di arbitrato disciplinata dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

3. La sede dell'arbitrato è stabilita in Roma, presso la sede legale di Agenzia delle entrate-riscossione.

4. Il numero degli arbitri è fissato in cinque, di cui due nominati da Agenzia delle entrate-riscossione, due dalla Regione Siciliana, scelti tra i rispettivi dirigenti, e il quinto, che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, di comune accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma. La scelta del presidente dovrà avvenire nel rispetto dei criteri dettati in tema di composizione del Collegio arbitrale dall'art. 209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in quanto compatibili. I componenti del Collegio arbitrale, ad eccezione del presidente, avranno diritto al solo rimborso delle spese documentate, che verrà corrisposto loro dalla parte che li ha nominati; il compenso e il rimborso delle spese documentate di spettanza del Presidente del Collegio saranno a carico di ciascuna parte per il 50 per cento del relativo ammontare.

5. La procedura per lo svolgimento dell'arbitrato e per l'adozione del lodo è disciplinata dagli articoli da 806 a 826 del codice di procedura civile.

6. Il lodo potrà essere impugnato esclusivamente nei casi previsti dagli articoli da 827 a 831 del codice di procedura civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 908

22A03185

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 aprile 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «AGAPE», nell'ambito del programma AAL Call 2021. (Decreto n. 5797/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 - n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle Direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022, di assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* - n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale

e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla JA AAL *Active assisted living programme* «*Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade*» pubblicato in data 15 dicembre 2020 con scadenza il 21 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 1.000.000,00, come da lettera di impegno n. 3681 del 10 marzo 2020;

Considerato che per il bando lanciato dalla JA AAL, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 aprile 2021, prot. MUR n. 764;

Vista la decisione finale della JA AAL *Active assisted living programme* che ha approvato, con procedura scritta conclusasi l'8 settembre 2021, la lista dei progetti ammessi al finanziamento con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «AGAPE - *Active aGeing And Personalised service's Ecosystem*», avente come obiettivo «*A person-centric set of services* (AGAPE *platform*) *enabling innovation adoption from older adults*» e con un costo complessivo pari a euro 624.750,00;

Vista la nota prot. MUR n. 16578 del 16 novembre 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «AGAPE»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «AGAPE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Medea s.r.l.;

UP - Umana persone impresa sociale R&S;

Be-com di Luca Parente;

Vista la procura notarile rep. n. 2.094 del 9 febbraio 2022, reg. n. 5562 in data 14 febbraio 2022 a Firenze a firma della dott.ssa Veronica Dinolfo notaio in Rignano sull'Arno con la quale il sig. Luca Parente legale rappresentante della Be-Com di Parente Luca e il sig. Luca Terrosi legale rappresentante della UP - Umana persone impresa sociale R&S conferiscono delega al legale rappresentante *pro tempore* della Medea s.r.l., in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* definito tra i partecipanti al progetto «AGAPE», sottoscritto in data 1° dicembre 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i Codici concessione RNA COR:

Medea s.r.l. n. 8683933 del 4 aprile 2022;

UP - Umana persone impresa sociale R&S n. 8683929 del 4 aprile 2022;

Be-com di Luca Parente n. 8683939 del 4 aprile 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

Medea s.r.l. n. 17984322 del 4 aprile 2022;

UP - Umana persone impresa sociale R&S n. 17926569 del 29 marzo 2022;

Be-com di Luca Parente n. 17926571 del 29 marzo 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 10 gennaio 2022 con la quale il soggetto capofila dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° febbraio 2022, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «AGAPE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2022 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 249.900,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 - IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National eligibility criteria*» 2021, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1349

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A03146

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Matera.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Matera, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Matera, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Matera;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Matera.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

La Ministra: CARTABIA

22A03111

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rieti;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

La Ministra: CARTABIA

22A03112

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Pordenone.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Pordenone, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Pordenone, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pordenone;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Pordenone.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

La Ministra: CARTABIA

22A03113

DECRETO 22 aprile 2022.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Ravenna, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ravenna;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Ravenna.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

La Ministra: CARTABIA

22A03114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2022.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede che «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 530, il quale, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, denominato «Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale»;

Preso atto che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 530, della predetta legge n. 234/2021, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui sopra;

Visto il decreto n. 677064 del 23 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con il quale è stata approvata la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Considerato che la Strategia forestale nazionale individua tre «Obiettivi generali», con la finalità di delineare gli indirizzi da seguire per un'azione unitaria e mirata alla tutela del patrimonio forestale, alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del settore forestale e delle sue filiere, coerentemente con gli orientamenti e gli impegni definiti in ambito internazionale ed europeo, e per ciascuno di essi individua delle «Azioni operative», integrate da «Azioni specifiche» e da «Azioni strumentali», declinate per competenze e responsabilità dal livello nazionale e ministeriale, a quello delle regioni e province autonome, degli enti locali, o degli operatori economici, che prevedono interventi specifici e contestualizzati sulla base delle caratteristiche territoriali, ecologiche, socioeconomiche e delle specifiche realtà e priorità territoriali locali;

Atteso che è demandato alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, sentito e il Tavolo di concertazione permanente del settore forestale Stato-regioni istituiti presso il Mipaaf, di individuare a quali azioni operative, specifiche e strumentali dare priorità nel perseguimento dei tre obiettivi generali, eventualmente individuando, a integrazione degli interventi attualmente previsti dagli strumenti di programmazione vigenti, possibili strumenti di sostegno aggiuntivo, in una logica di accompagnamento e coordinamento delle politiche nazionali/regionali;

Considerato, inoltre, che, al fine di garantire l'efficace attuazione della Strategia forestale nazionale e il suo avanzamento temporale, è previsto un processo di monitoraggio e valutazione, con *step* quinquennali, volti ad analizzare il grado di efficacia ed efficienza delle azioni della strategia nel tempo;

Preso atto che per ogni azione viene proposto un *set* di «Indicatori» finalizzati a raccogliere informazioni in maniera continua e sistematica per poter verificare e migliorare la qualità e l'efficacia della strategia stessa e, al contempo, orientare e sostenere le scelte e gli indirizzi politici in materia forestale a livello nazionale e locale;

Considerato che, in base alla sopra menzionata legge n. 234/2021, la dotazione del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale ammonta a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032;

Tenuto conto che al raggiungimento degli obiettivi generali della strategia forestale nazionale possono essere destinate anche fonti finanziarie provenienti da altri strumenti di intervento quali, in particolare, quelli riconducibili ai Fondi strutturali europei e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale post 2020;

Atteso che è in corso la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Piano strategico nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027, piano che dovrà mettere in campo una strategia unitaria, al cui interno programmare gli interventi previsti in entrambi i pilastri finanziati dal FEAGA e dal FEASR, ove gli aspetti dell'architettura verde e degli eco-schemi impongono di promuovere interventi con chiare finalità ambientali e forestali, in coerenza con le sfide lanciate dalle più recenti strategie comunitarie, dal *Green deal al farm to fork*, dalla Strategia per la biodiversità alla Strategia forestale europea;

Ritenuto, pertanto, opportuno limitare la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale alle sole prime due annualità con l'intento di rinviare la valutazione circa l'utilizzo delle risorse stanziate per gli anni successivi e fino al 2032 anche alla luce delle scelte strategiche che saranno adottate ed approvate dalla Commissione europea, anche per il settore forestale, nell'ambito del sistema di interventi e aiuti da attuare per il raggiungimento degli obiettivi della futura PAC;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019;

Tenuto conto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 38944 dell'11 marzo 2022, trasmessa dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 4732 del 14 marzo 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per quanto indicato nelle premesse e al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021, le risorse dell'apposito Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativamente agli anni 2022 e 2023 e per un ammontare pari ad euro 30.000.000,00 per ciascuna annualità, sono destinate a finanziare le azioni indicate nel prospetto seguente:

Riferimento azione	Descrizione azione	Obiettivi/Target e tempistiche
Azione operativa A.1:	Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio	Obiettivi da raggiungere entro il 2030 con particolare riferimento alle sotto-azioni A.1.1, A.1.2 e A.1.3
Azione operativa A.4	Diversità biologica degli ecosistemi forestali	Obiettivi da raggiungere entro 5 anni
Azione operativa A.5	Risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici	Obiettivi da raggiungere entro 5 anni
Azione operativa B.1	Gestione forestale sostenibile	Target da raggiungere entro il 2025 con particolare riferimento alla sotto-azione B.1.1.e) miglioramento dell'accessibilità al bosco

Azione operativa B.2	Qualificazione degli operatori forestali e capacità operativa delle imprese boschive	Target da raggiungere entro il 2025, con particolare riferimento alla prosecuzione in sede regionale delle attività già avviate con il progetto *For.Italy*
Azione specifica 3	Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale	Sebbene indicata come azione di lungo periodo, ma con obiettivi a breve, è reputato urgente il rilancio del settore vivaistico-forestale, sia per le attività di ripristino dopo disturbi di varia natura, sia per la richiesta derivante dal «fuori foresta» (es. imboschimento di aree urbane e periurbane)
Azione specifica 7	Boschi ripariali, planiziali, costieri e pinete litoranee	Obiettivo da conseguire con le tempistiche indicate nella Strategia forestale nazionale
Azione strumentale 1	Monitoraggio delle variabili socioeconomiche e ambientali, coordinamento e diffusione delle informazioni e dei dati statistici	Obiettivi da raggiungere entro 5 anni con particolare riferimento alla sotto-azione 1.4

2. L'attuazione delle azioni sopra elencate, ritenute, in fase iniziale, prioritarie e prodromiche al conseguimento degli obiettivi generali della strategia forestale, dovrà avvenire, coerentemente con i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in conformità ai contenuti delle rispettive schede illustrative di dettaglio di cui all'allegato 1 alla Strategia forestale nazionale.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dell'estensione della superficie forestale in ettari, così come stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato e relativo all'anno 2015, nei limiti dell'85% delle risorse a disposizione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione di fondi per il proficuo perseguimento degli obiettivi collegati alle azioni della Strategia forestale nazionale riportati all'art. 1, quale fattore correttivo del criterio indicato al comma precedente e a titolo di perequazione della ripartizione, la consistenza complessiva del fondo viene altresì ripartita in quota fissa tra tutte le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nei limiti della quota del 7,5% ed un ulteriore quota del 7,5% ripartita in proporzione alla dimensione territoriale delle regioni e province autonome.

3. Gli importi assegnati a ciascuna rgione e povincia autonoma, ripartiti sulla base dei criteri indicati ai commi precedenti, sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Beneficiari e modalità di utilizzo

1. I fondi sono destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano quale sostegno finanziario per favorire il recepimento della Strategia forestale nazionale e, nello specifico, supportare l'attuazione degli interventi e delle iniziative necessari per la realizzazione, sui rispettivi territori, delle azioni individuate all'art. 1 del presente decreto.

2. Ciascuna regione o provincia autonoma potrà autonomamente allocare le risorse finanziarie assegnate con il presente decreto, destinandole variabilmente all'attuazione di tutte o solo alcune delle azioni di cui all'art. 1, in considerazione delle priorità individuate a livello locale e contestualizzate in base alle caratteristiche territoriali, ecologiche, socioeconomiche e paesaggistiche delle specifiche realtà locali, anche alla luce della disponibilità di altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria, destinabili ai medesimi ambiti di intervento delle azioni suddette.

3. Indipendentemente dalle decisioni assunte in merito all'allocazione delle risorse assegnate con il presente decreto, dovrà comunque essere garantito il perseguimento congiunto e coordinato degli obiettivi e dei target definiti per ciascuna delle azioni elencate nel presente decreto, con riferimento a quanto riportato nelle rispettive schede illustrative di dettaglio dell'allegato 1 della Strategia forestale nazionale in relazione a risultati attesi a livello aggregato, orizzonte temporale e indicatori impiegabili nel monitoraggio.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'attuazione della Strategia forestale nazionale, fermo restando quanto previsto nell'apposita sezione della Strategia e nel rispetto della tempistica di perseguimento degli specifici obiettivi delle azioni elencate all'art. 1 riportata nelle rispettive schede illustrative di dettaglio, le regioni o province autonome, con cadenza annuale, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione con la descrizione delle azioni realizzate e in corso di svolgimento, con segnalazione di eventuali criticità riscontrate, anche al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

2. Le relazioni periodiche di cui al comma precedente, oltre a fornire indicazioni utili per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività poste in essere per assicurare il perseguimento degli obiettivi previsti per ciascuna azione, illustreranno altresì le informazioni raccolte, per la parte di rispettiva competenza, necessarie alla quantificazione degli indicatori che sono stati allo scopo individuati dalla Strategia forestale nazionale con l'obiettivo di analizzare il grado di efficacia ed efficienza delle azioni stesse nel tempo.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, determinate nell'ammontare complessivo di euro 30.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, sul capitolo 8013 «Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale» dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente»- Programma 18.18 «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali»- Centro di responsabilità CdR 2 «Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale».

2. Con successivo provvedimento si provvederà a disciplinare l'utilizzo delle risorse stanziate per gli anni successivi alle anualità 2022 e 2023, fino all'anno 2032.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 580

ALLEGATO *A*

FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE
(art. 1, comma 530, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Regione/Provincia	Superficie in ettari - dati dell'INFC 2015	Riparto ANNI 2022 e 2023				
		COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	assegnazione AF 2022	assegnazione AF 2023
		Quota fissa tra tutte le regioni	Coefficiente di riparto calcolato in misura proporzionale alla superficie del territorio regionale	Coefficiente di riparto calcolato in misura proporzionale alla sup. in ettari dell'INFC (*)	Sommatoria importi annualità 2022 (**)	Sommatoria importi annualità 2023 (**)
ABRUZZO	474.599,00	107.142,86	80.606,51	1.094.786,68	1.282.536,00	1.282.536,00
ALTO ADIGE	375.351,00	107.142,86	55.255,13	865.845,22	1.028.243,00	1.028.243,00
BASILICATA	392.412,00	107.142,86	74.629,15	905.200,88	1.086.973,00	1.086.973,00
CALABRIA	650.620,00	107.142,86	112.605,56	1.500.825,14	1.720.574,00	1.720.574,00
CAMPANIA	491.259,00	107.142,86	101.477,58	1.133.217,33	1.341.838,00	1.341.838,00
EMILIA ROMAGNA	638.816,00	107.142,86	167.647,89	1.473.596,13	1.748.387,00	1.748.387,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	373.614,00	107.142,86	58.663,87	861.838,38	1.027.645,00	1.027.645,00
LAZIO	648.148,00	107.142,86	128.488,72	1.495.122,83	1.730.754,00	1.730.754,00
LIGURIA	387.244,00	107.142,86	40.472,61	893.279,54	1.040.895,00	1.040.895,00
LOMBARDIA	692.220,00	107.142,86	178.182,47	1.596.786,42	1.882.112,00	1.882.112,00
MARCHE	313.081,00	107.142,86	69.928,86	722.203,19	899.275,00	899.275,00
MOLISE	173.273,00	107.142,86	33.135,67	399.699,48	539.978,00	539.978,00
PIEMONTE	975.424,00	107.142,86	189.659,01	2.250.070,49	2.546.872,00	2.546.872,00
PUGLIA	191.738,00	107.142,86	144.603,27	442.293,83	694.040,00	694.040,00
SARDEGNA	1.300.991,00	107.142,86	179.876,27	3.001.075,90	3.288.095,00	3.288.095,00
SICILIA	387.234,00	107.142,86	191.921,42	893.256,47	1.192.321,00	1.192.321,00
TOSCANA	1.189.722,00	107.142,86	171.666,30	2.744.404,86	3.023.214,00	3.023.214,00
TRENTINO	407.086,00	107.142,86	46.346,55	939.050,30	1.092.540,00	1.092.540,00
UMBRIA	413.956,00	107.142,86	63.140,74	954.897,75	1.125.181,00	1.125.181,00
VALLE D'AOSTA	107.976,00	107.142,86	24.366,27	249.074,88	380.584,00	380.584,00
VENETO	469.695,00	107.142,86	137.326,14	1.083.474,32	1.327.943,00	1.327.943,00
TOTALE	**11.054.459,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**25.500.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**

(*) Il coefficiente di riparto della colonna B è approssimato alla quarta cifra decimale

(**) Il calcolo dell'importo da assegnare a ciascuna Regione è stato effettuato arrotondando il risultato all'unità

SOMMA DA RIPARTIRE Fondo attuazione Strategia Forestale Nazionale per ciscun anno 2022 e 2023	30.000.000,00 €	
7,5 % in misura equivalente	2.250.000,00 €	
7,5 % in proporzione a sup. territorio regionale	2.250.000,00 €	
85% in proporzione sup. INFC 2015	25.500.000,00 €	
COEFFICIENTE DI RIPARTO in base superficie forestale in ettari	2,31	importo per ettaro

22A03142

DECRETO 12 aprile 2022.

Modifica del decreto 7 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2013, n. L 347;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 24 gennaio 2014 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, notificata con il numero C (2014) 279;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 relativa alle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 *final* del 15 luglio 2020;

Vista la decisione C(2020) 8830 *final* del 7 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.59509 (2020/N) riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la decisione C(2021)3364 *final* del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 *final* del 18 novembre 2021 di modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Vista la decisione C(2022)599 *final* 28 gennaio 2022 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.101474 (2022/N) che ha reintrodotto il regime di aiuto SA.57947, così come modificato dai regimi di aiuto SA.59509 (2020/N) e SA.62793 (2021/N), scaduto il 31 dicembre 2021 e riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57681 dell'8 febbraio 2022 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determina dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e in particolare l'art. 6-*bis* recante «Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole»;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72 «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi»;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, concernente «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, recante la «Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura» di cui all'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Visto l'art. 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modifica l'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio, n. 44;

Considerati gli esiti della riunione del Tavolo suinicolo del 17 maggio 2021 che ha condiviso la proposta di ripartizione delle risorse;

Considerata la perdurante esigenza di far fronte alla perdita di reddito degli allevatori suinicoli attraverso il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e attività di informazione e di promozione presso i consumatori, volte alla valorizzazione della filiera suinicola, nonché, attraverso il rafforzamento della trasparenza nella determina dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, tramite il potenziamento dell'acquisizione e analisi di dati oggettivi di mercato e aggiornamento dell'equazione di stima;

Considerata la necessità di intervenire per promuovere l'innovazione nel settore della suinicoltura con contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare il benessere animale e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, dopo le parole «promuovere l'innovazione» è aggiunto il seguente periodo: «e a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».

All'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, le parole «5 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualità 2019 e 4 milioni di euro per l'annualità 2020» sono sostituire da «15 milioni di euro complessivi, di cui 1 milione di euro per l'annualità 2019, 4 milioni di euro per l'annualità 2020 e 10 milioni di euro per l'annualità 2021».

Art. 2.

Al fine di proseguire con l'attività di sostegno e di rilancio della filiera suinicola nazionale, al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, le parole «1,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019 e 0,5 milioni nell'anno 2020,» sono sostituite dalle parole «4,5 milioni di euro, di cui 1 milione nell'anno 2019, 0,5 milioni nell'anno 2020 e 3 milioni nell'anno 2021,»;

b) all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, le parole «0,5 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle parole «1,5 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e 1 milione di euro nell'anno 2021»;

c) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* 6 milioni di euro nell'anno 2021 per il benessere animale, la biosicurezza e la sostenibilità degli allevamenti suinicoli;»;

d) all'art. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i presenti commi:

«4. Le risorse di cui alla lettera *d)* del comma 2 del presente articolo sono trasferite alle regioni proporzionalmente al numero dei capi suini registrati nella banca dati nazionale considerando esclusivamente sia gli allevamenti con almeno 15 scrofe, che con almeno 150 capi macellati per anno. Alle regioni sono affidati l'erogazione dei contributi a fondo perduto e il controllo sul corretto utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, da approvare entro due mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, sono indicati l'elenco delle spese ammissibili al contributo che potranno comprendere a scelta delle regioni, tra le altre, materiali, attrezzature e servizi, e le disposizioni sul corretto utilizzo delle risorse di cui dare comunicazione al Ministero.».

«5. Qualora le risorse, ripartite tra le singole regioni secondo i criteri di cui al comma precedente, residuino per mancato utilizzo da parte delle regioni, possono essere ripartite proporzionalmente tra le regioni assegnatarie, in base al rapporto tra le risorse disponibili e il numero dei capi per i quali è stata presentata la domanda.».

«6. Gli aiuti sono in ogni caso concessi nel rispetto dei massimali previsti dalle applicabili normative unionali in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dal "Quadro temporaneo" come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2020, n. 9021200 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo intervenute con la comunicazione della Commissione europea C (2021) 3364 *final* del 6 maggio 2021.».

«7. Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il sostegno potrà essere inquadrato con successivo decreto ministeriale:

nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 o del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, ovvero

con un regime di aiuto da inquadrare ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 3.

All'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze 7 aprile 2020, n. 3632, il comma 3 è abrogato e si applica quanto previsto all'art. 2, lettera *d)*, commi 6 e 7 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 624

22A03088

DECRETO 18 maggio 2022.

Riconoscimento della organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Consorzio produzione molluschi Regione Campania», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, approvata con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 147144 del 30 marzo 2022, registrata dall'U.C.B. al n. 258 in data 1° aprile 2022, con la quale il direttore generale della PEMAC, in coerenza con il rispettivo decreto di incarico, è autorizzato alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la direttiva direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2022, adottata con d.d. n. 168309 del 12 aprile 2022, registrata dall'U.C.B. al n. 284 in data 15 aprile 2022;

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza del 17 novembre 2021 trasmessa a mezzo pec presentata dal «Consorzio produzione molluschi Regione Campania», con sede a Napoli in corso Arnaldo Lucci n. 137, ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per l'attività, tra le altre, di molluschicoltura — allevamento di mitili/cozze — della specie *galloprovincialis* (*Mytilus galloprovincialis*);

Considerato che la suddetta organizzazione di produttori, costituita in forma consortile con attività esterna dalle società: «Mitilflegrea società cooperativa» con sede in Bacoli (NA) alla via Cupa della Torretta n. 58; «Ittica lago di Paola S.p.a.» con sede in Sabaudia (LT) in via Casali di Paola n. 6; «Cooperativa ormeggiatori Luciani di Napoli» con sede a Napoli in via traversa Riccardo Vagner s.n.c. e «Rosario società cooperativa» con sede a Pozzuoli (NA) in via provinciale di pianura n. 41, risulta essere regolarmente costituita con atto in data 29 luglio 2021, registrato il 4 agosto 2021 serie 1T n. 3614, repertorio n. 3945, raccolta n. 2685, per notaio Gaetano Di Giovine iscritto nei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola;

Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE)

n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2022.179419 del 4 aprile 2022 con la quale viene confermato che, acquisiti i dati relativi ai controlli ufficiali sui molluschi con riferimento all'intero territorio regionale, risulta che la produzione delle imprese costituenti l'O.P. supera il 25% della produzione della stessa specie espressa a livello regionale;

Visto che la produzione di mitili-cozze della specie *galloprovincialis* (*Mytilus galloprovincialis*) da parte delle imprese di acquacoltura, aderenti al «Consorzio produzione molluschi Regione Campania», rappresenta più del 25% della produzione della stessa specie espressa a livello regionale e soddisfa, pertanto, il requisito inerente l'attività economica svolta, di cui all'art. 14, paragrafo 1 *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori di acquacoltura denominata «Consorzio produzione molluschi Regione Campania», con sede a Napoli in via Arnaldo Lucci n. 137, per la produzione e l'allevamento in acquacoltura di mitili-cozze della specie *galloprovincialis* (*Mytilus galloprovincialis*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2022

Il direttore generale: RIGILLO

22A03123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gaduar», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 362/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 113/2021 del 12 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 24 luglio 2021, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gaduar»;

Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2021 con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Gaduar» (olmesartan medoxomil/amlodipina/idroclorotiazide) dalla classe C alla classe A delle confezioni aventi A.I.C. numeri 049375013, 049375049, 049375076, 049375102 e 049375138;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella riunione del 10-12 gennaio 2022;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella riunione del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 20 del 11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GADUAR (olmesartan medoxomil/amlodipina/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049375013 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,66;

«40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049375049 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,66;

«40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049375076 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,66;

«40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049375102 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,66;

«40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049375138 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,15. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,66.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Gaduar» (olmesartan medoxomil/amlodipina/idroclorotiazide), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03061

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nexplanon», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 364/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articolo 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1763/2014 del 3 settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2014, con la quale la società MSD Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nexplanon» (etonogestrel) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 034352029;

Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 2022, con la quale la società MSD Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Nexplanon» (etonogestrel);

Vista la variazione VN2/2022/22;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEXPLANON (etonogestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «68 mg impianto per uso sottocutaneo» 5 impianti - A.I.C. n. 034352029 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nexplanon» (etonogestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome (USPL). Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti in ostetricia e ginecologia.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03062

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ceretec», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 365/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto n. 587/1995 del 21 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1995, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceretec» (esametazima) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. numeri 029372012, 029372024 e 029372036;

Vista la domanda presentata in data 16 febbraio 2022, con la quale la società GE Healthcare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe H alla classe C del medicinale «Ceretec» (esametazima);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° e 4-5 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERETEC (esametazima) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 1 flaconcino - A.I.C. n. 029372012 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 2 flaconcini - A.I.C. n. 029372024 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini - A.I.C. n. 029372036 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ceretec» (esametazima) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03063

DETERMINA 23 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Asensil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 419/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 238/2016 del 1° febbraio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 45 del 24 febbraio 2016, con la quale la Società Ferndale Pharmaceutical LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lidocaina Ferndale» (lidocaina);

Visto il cambio di denominazione da «Lidocaina Ferndale» a «Dolocopin», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 127 del 30 ottobre 2018;

Visto il trasferimento di titolarità da «Ferndale Pharmaceutical LTD» a «Logofarma S.r.l.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 236 dell'8 ottobre 2018;

Visto il cambio di denominazione da «Dolocopin» a «Asensil», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 128 del 31 ottobre 2019;

Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2021, con la quale la società Logofarma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Asensil» (lidocaina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Asensil» (lidocaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«40 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g con 2 bende occlusive - A.I.C. n. 043742030 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/g crema» 5 tubi in AL da 5 g con 10 bende occlusive - A.I.C. n. 043742042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/g crema» 1 tubo in AL da 30 g - A.I.C. n. 043742055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g - A.I.C. n. 043742016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/g crema» 5 tubi in AL da 5 g - A.I.C. n. 043742028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Asensil» (lidocaina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 23 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03211

CORTE DEI CONTI

DECRETO 24 maggio 2022.

Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

IL PRESIDENTE

Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, e in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Vista la sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Giustizia digitale»;

Visti l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», e l'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e certificazioni di conformità;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti»;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 2020, n. 287, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2021 n. 341 relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»;

Ritenuto di dover procedere con l'adozione di ulteriori misure atte a perseguire la progressiva transizione digitale nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti;

Considerato che, a tal fine, è opportuno disciplinare tra l'altro l'applicazione in via ordinaria di talune disposizioni dettate sperimentalmente nel corso della recente emergenza pandemica;

Tenuto conto delle proposte formulate dai presidenti delle sezioni giurisdizionali, dal procuratore generale e dai procuratori regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 del «Codice della giustizia contabile» approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, stabilisce ulteriori regole tecniche e operative volte a disciplinare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

«CGC» - il «Codice della giustizia contabile» di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

«CAD» - il «Codice dell'amministrazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

«GIUDICO» - il Sistema informativo della GIUstizia DIgitale COntabile, cioè l'insieme delle risorse *hardware* e *software* e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale;

«SIRECO» - il Sistema Informativo per la REsa dei COnti giudiziali, cioè l'insieme delle risorse *hardware* e *software* e delle relative reti di telecomunicazione, mediante le quali la giustizia contabile tratta in via automatizzata le attività relative alla resa dei conti giudiziali;

«DGSIA» - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati;

«FOL» - il «Fascicolo on line» - l'apposito servizio del sito istituzionale della Corte dei conti che consente di accedere ai fascicoli digitali resi disponibili da GIU.DI.CO. ed estrarre copia dei documenti in essi contenuti;

«DAeD» - la sezione dei sistemi informativi della Corte dei conti ove è possibile la procedura di caricamento diretto (*upload*), in via telematica, di atti e documenti;

«GDPR» - regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le definizioni contenute nel CAD.

Art. 3.

Accesso ai servizi on line

1. Mediante l'apposita area del sito istituzionale «Servizi on line della giurisdizione», la Corte dei conti consente agli utenti esterni di accedere ai servizi telematici della giurisdizione secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto.

2. L'accesso ai servizi online della giurisdizione avviene previa autenticazione degli utenti esterni ai sensi dell'art. 64 del CAD, mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con il livello 2 di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

3. Con provvedimento della DGSIA sarà indicata la data di attivazione della autenticazione mediante carta di identità elettronica o altri sistemi previsti dall'ordinamento.

Art. 4.

Fascicolo digitale

1. I fascicoli processuali sono formati digitalmente; le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento.

2. I fascicoli istruttori della procura generale e delle procure regionali sono formati digitalmente, salvo diversa indicazione del magistrato titolare del fascicolo relativamente a singoli atti, documenti o fascicoli secondo i criteri di cui al comma 4.

3. In via transitoria, nelle more della completa attuazione dell'art. 6 del CGC, è consentito il deposito in giudizio di atti e documenti in formato analogico; in tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria provvede alla conversione in documenti informatici, con addebito dei correlati diritti di copia conforme.

4. Qualora per la natura o la voluminosità dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del presidente della sezione, non si provvede alla conversione e viene annotata su GIUDICO e su FOL la disponibilità dei relativi documenti analogici presso la segreteria.

5. Le procure depositano gli atti e i documenti in formato digitale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma precedente.

6. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonché gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli files corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione.

7. In via transitoria è ammesso il deposito di più documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovrà essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto.

8. I provvedimenti del giudice sono redatti quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove ciò non sia possibile, si procede con modalità analogica e la relativa copia conforme è inserita nel fascicolo digitale.

Art. 5.

Consultazione del fascicolo on line

1. L'accesso al sistema FOL consente la consultazione dei fascicoli che risultano abbinati al codice fiscale delle parti o dei relativi difensori e rappresentanti. Nel FOL si fornisce evidenza della presenza di documenti processuali eventualmente non disponibili in formato digitale; in tal caso, per la consultazione l'utente si rivolge alla segreteria.

2. Il sistema consente l'estrazione di copia degli atti e dei documenti nei formati previsti dalle regole tecniche vigenti, senza oneri, anche ai fini delle attestazioni di conformità di cui al successivo art. 8.

3. La notificazione o comunicazione di atti contenenti particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR è effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tal caso, l'atto è consultabile dal destinatario sul FOL, nell'area delle notifiche del fascicolo del pertinente giudizio e presso gli uffici.

4. In attesa dell'introduzione della possibilità, per gli utenti identificati sul FOL, di conferire delega in favore di altri soggetti mediante compilazione online di un apposito modulo automatizzato contenente l'indicazione del codice fiscale del soggetto delegato e del numero di giudizio per il quale è rilasciata la delega, eventuali istanze di accesso ai fascicoli sono rivolte direttamente alle competenti segreterie.

5. Nei casi previsti dall'ordinamento, è consentita l'abilitazione all'accesso temporaneo anche di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 6.

Deposito di atti e documenti nel fascicolo processuale digitale

1. Per i giudizi iscritti a ruolo, le parti autenticate depositano i rispettivi atti e documenti processuali mediante caricamento diretto nell'apposita area di *upload* (DAeD).

2. Completata la procedura di upload, il sistema genererà una ricevuta di deposito; successivamente la segreteria procederà all'inserimento nel fascicolo processuale digitale. Il sistema dà evidenza delle date del deposito e dell'inserimento nel fascicolo.

3. Nel caso in cui emergano anomalie tecniche relative al deposito, la segreteria è tenuta a darne avviso nell'apposita area di *upload*.

4. In ogni caso, il caricamento degli atti e dei documenti dovrà avvenire nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative.

5. Il sistema registra data e ora delle operazioni di *upload*. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso le segreterie delle sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 2 sia generata entro le ore 23:59'59"di una giornata di apertura al pubblico degli uffici di segreteria. Nel caso di upload nel corso di un giorno festivo, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.

6. Per i giudizi da iscrivere a ruolo, la funzionalità di caricamento diretto potrà essere utilizzata non appena rilasciata in esercizio.

Art. 7.

Deposito di atti e documenti nel fascicolo istruttorio digitale

La procedura prevista dal precedente art. 6 si applica anche ai fascicoli istruttori presso gli uffici di procura.

Art. 8.

Attestazioni di conformità

1. Si applicano i poteri di certificazione di conformità di cui all'art. 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16-*undecies*, comma 3, del medesimo decreto-legge.

2. Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito è soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

3. Nel caso in cui vi sia necessità di congiungere tra loro più documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso file compresso firmato digitalmente.

Art. 9.

Rapporti tra uffici giurisdizionali

1. Il deposito di atti, documenti, provvedimenti e ogni forma di comunicazione intercorrente fra sezioni giurisdizionali e procure avviene mediante il sistema informativo GIUDICO.

2. Le sezioni riunite, le sezioni d'appello e la procura generale, hanno accesso mediante il medesimo sistema ai fascicoli dei gradi di giudizio precedenti, ove previsti.

3. Il procuratore generale, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione di cui all'art. 189 CGC, accede, mediante il medesimo sistema, ai fascicoli dei giudizi di primo grado. Può, altresì, accedere, previo decreto motivato da comunicare al procuratore regionale, ai fascicoli istruttori delle procure regionali.

Art. 10.

Giudizi di conto

1. I conti giudiziali e i relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO.

2. Al completamento della procedura di *upload* del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte dalla segreteria. Il sistema dà evidenza delle date del deposito del conto e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso in cui il conto o i documenti allegati siano illeggibili o mancanti o emergano altre anomalie tecniche, la segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata e relativo avviso nell'apposita area del SIRECO.

3. Per il deposito di documenti in corso d'esame si procede mediante caricamento diretto secondo quanto previsto al precedente art. 6.

4. Il presidente della sezione, su istanza motivata, può autorizzare la presentazione del conto o il deposito dei documenti con modalità differenti per conti giudiziali singolarmente indicati o per conti afferenti particolari gestioni o amministrazioni, specificamente individuate.

5. In caso di iscrizione a ruolo per il giudizio della Sezione, il fascicolo relativo è formato digitalmente secondo le disposizioni degli articoli precedenti; le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 98 del 2015 cessano conseguentemente di avere efficacia.

Art. 11.

Audizioni mediante collegamento da remoto

1. Le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.

2. L'invito a presentarsi per l'audizione personale, di cui all'art. 60, comma 2, del CGC o l'atto di fissazione dell'audizione di cui all'art. 67, comma 3, del medesimo codice contengono l'avviso dello svolgimento dell'audizione stessa mediante collegamento da remoto, indicando le relative modalità e invitando gli interessati a comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale intendono partecipare alla sessione in videoconferenza o a esprimere il loro dissenso all'utilizzo dello strumento telematico.

3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i loro difensori non dispongano di dispositivi o connettività idonei al collegamento da remoto, possono chiedere preventivamente che sia messa a loro disposizione, per lo svolgimento dell'incombente, una postazione presso una sede della procura della Corte dei conti o di uno degli organi di cui all'art. 56 del CGC, secondo modalità da concordare.

4. Nell'audizione il magistrato, con l'assistenza del funzionario o dell'appartenente agli organi di cui all'art. 56 del cgc incaricato della verbalizzazione, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze; si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti.

5. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o del soggetto sentito a effettuare il collegamento, il pubblico ministero procedente può disporre la sospensione, il differimento o la rinnovazione dell'audizione con diverse modalità.

6. Il verbale dell'audizione in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale.

7. Il pubblico ministero può disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal verbalizzante la firma digitale.

Art. 12.

Titolo esecutivo digitale

1. Nelle ipotesi previste da norme di legge la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti costituenti titolo esecutivo può essere rilasciata dalla segreteria in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 212 del CGC.

2. La copia esecutiva di cui al comma 1 consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 212, secondo comma, del CGC e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è

fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal dirigente della segreteria della sezione o funzionario delegato. La firma digitale del dirigente o funzionario delegato tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CAD, dei timbri o sigilli di legge.

3. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

Art. 13.

Correzione di errore materiale

1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC è riportata sull'originale digitale del provvedimento oggetto di correzione redatto ai sensi del decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, ed è sottoscritta digitalmente dal dirigente della segreteria o dal funzionario delegato, con modalità tali da non invalidare le firme precedenti.

2. Il provvedimento così annotato, collegabile al provvedimento oggetto di correzione, è inviato al sistema di conservazione a norma.

3. Nel caso la correzione si riferisca a provvedimenti in formato analogico, l'annotazione è apposta sull'originale analogico e il relativo provvedimento è inserito sul sistema GIUDICO quale documento informatico in copia conforme.

Art. 14.

Istruzioni tecnico-operative

1. La DGSIA può emanare le istruzioni tecnico-operative e le specifiche tecniche di dettaglio che si rendano necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.

Art. 15.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Le disposizioni in materia di fascicolo digitale si applicano ai nuovi giudizi e procedimenti istruttori, nonché agli atti e documenti depositati o acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti regole tecniche. Per i fascicoli già formati, relativamente a giudizi o istruttorie pendenti, i titolari degli uffici valutano l'opportunità di conversione in digitale secondo i criteri di cui all'art. 6.

2. Restano ferme le regole tecniche di cui all'art. 4 del decreto n. 138 del 2020 e del decreto n. 98 del 2015, per quanto non modificate o integrate dal presente decreto.

3. L'obbligo del deposito cartaceo, già sospeso dall'art. 5 del citato decreto presidenziale n. 138 del 2020, è definitivamente soppresso.

4. Il sistema informativo GIUDICO sarà adeguato alle disposizioni del presente decreto, compatibilmente con i tempi tecnici di rilascio delle corrispondenti nuove funzionalità.

5. Il presente decreto ha efficacia dal 1° settembre 2022 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2022

Il Presidente: CARLINO

22A03238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto determina IP n. 317 del 29 aprile 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL 1200 mg filmtabletta, 60 filmtabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1752/09, intestato alla società Ucb Magyarország Kft. H-1023 Budapest Árpád Fejedelem Útja, 26-28 Ungheria e prodotto da Ucb Pharma SA - Chemin Du Foriest - 1420 Braine L'alleud (Belgio), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 049801018 (in base 10) 1HHTTU(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: piracetam 1200 mg;

eccipienti:

nucleo: macrogol 6000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento: Opadry Y-1-7000 (composto da: ipromellosa, titanio diossido, Macrogol 400), Opadry OY-S-29019 (composto da ipromellosa e Macrogol 6000).

Officine di confezionamento secondario:

SCF S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

STM Pharma Pro S.r.l. - strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nootropil» 1200 mg compresse rivestite con film - 40 compresse.

Codice A.I.C. : 049801018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nootropil» 1200 mg compresse rivestite con film - 40 compresse.

Codice A.I.C. : 049801018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03115

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox».

Estratto determina IP n. 318 del 29 aprile 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg compresse rivestite con film - 14 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-09, intestato alla società Sanofi - Aventis A.E.B.E Leof. Syggroy 348, edificio A, 176 74, Kallithea, Greece e prodotto da Delpharm Dijon, Quetigny, France 6 Boulevard De L'Europe, Quetigny, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194078 (in base 10) 14FLWY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

STM Pharma Pro S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194078 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194078.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03116

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox».

Estratto determina IP n. 319 del 29 aprile 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del STILNOCT 10 mg compresse rivestite con film - 14 compresse dall'Irlanda con numero di autorizzazione 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Limited T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublino 24 Ireland e prodotto da Delpharm Dijon, 6 Boulevard De L'Europe, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194080 (in base 10) 14FLX0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194080 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - 10 mg compresse rivestite con film - 30 compresse - codice A.I.C. n. 038194080.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di metilfenidato cloridrato, «Ritalin».

Estratto determina AAM/PPA n. 387/2022 del 18 maggio 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/919.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede legale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA); codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: RITALIN.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 035040017, alla società Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede legale in Von-Humboldt - Str. 1 - 64646 Heppenheim, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'Immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03118

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ambroxolo cloridrato, «Mucosolvan».

Estratto determina AAM/PPA n. 393/2022 del 18 maggio 2022

È autorizzata la seguente variazione:

aggiunta del sito Sanofi Winthrop Industrie, Amilly - France per la produzione ed i controlli analitici del medicinale in oggetto, in alternativa al sito Boehringer Ingelheim Pharma Biberach an der Riss, autorizzato per le medesime operazioni produttive, per il medicinale MUCOSOLVAN nella seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio.

Confezione: 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 024428068.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano; codice fiscale n. 13445820155.

Codice pratica: VN2/2021/33.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A03119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo magnesio diidrato, «Collezoes».

Estratto determina AAM/PPA n. 394/2022 del 18 maggio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/350.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., codice fiscale n. 00232040139, con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11 - 22036 Erba (CO) - Italia.

Medicinale: COLLEZOES.

Confezioni e numeri A.I.C.:

041804016 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc;

041804028 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

041804030 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc;

041804042 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

alla società S.F. Group S.r.l., codice fiscale n. 07599831000; con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma - Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pimecrolimus, «Elidel».

Estratto determina AAM/PPA n. 395/2022 del 18 maggio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/413.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Meda Pharma S.p.a., codice fiscale 00846530152, con sede legale e domicilio fiscale in Felice Casati, 20 - 20124 Milano, Italia.

Medicinale: ELIDEL.

Confezioni e A.I.C. n.:

036006017 - crema 1% tubo in alluminio da 15 g;

036006029 - crema 1% tubo in alluminio da 30 g;

036006031 - crema 1% tubo in alluminio da 60 g;

036006043 - crema 1% tubo in alluminio da 100 g,

alla società Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Domastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublino, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di acetilcolina cloruro, «Miovisin».

Estratto determina AAM/PPA n. 397/2022 del 18 maggio 2022

Codice pratica: VN2/2020/314.

Autorizzazione.

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - B.I.a.1.b) introduzione di un nuovo produttore della sostanza attiva supportato da un ASMF: «Chemcon GmbH Germania»,

relativamente al medicinale MIOVISIN nella forma farmaceutica e confezione:

confezione:

«20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intraoculare» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 028930016.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale in via Giovan Battista Oliva n. 6/8 - 56121 Pisa - codice fiscale 13089440153.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03122

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visumetazone Antibiotico».

Con la determina n. aRM - 71/2022 - 902 del 16 maggio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Visufarma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VISUMETAZONE ANTIBIOTICO;

confezione: 022729026;

descrizione: flac. collirio 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03143

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influvit».

Con la determina n. aRM - 70/2022 - 107 dell'11 maggio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: INFLUVIT;

confezione: 016281053;

descrizione: «compresse» 16 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A03144

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Charlotte (USA)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Valentina Cecchi, Console onorario in Charlotte (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A03145

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004039/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Marano Carmine, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Marano Fireworks di Marano Carmine & C. s.a.s.» con fabbrica di fuochi artificiali in Montemiletto (AV) - loc. Orno, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

MF-CS 50 Marano (massa attiva g 71,5): IV categoria;

MF-CS 75 Marano H50 (massa attiva g 113,2): IV categoria;

MF-CS 75 Marano H80 (massa attiva g 145,2): IV categoria;

MF-CS 75 Marano H100 (massa attiva g 243,2): IV categoria;

MF-CS 75 Marano H140 (massa attiva g 353,2): IV categoria;

MF-CS Ercole cal. 90 Marano (massa attiva g 214,0): IV categoria;

MF-CS Maciste cal. 90 Marano (massa attiva g 465,0): IV categoria;

MF-SP 1,5" Marano (massa attiva g 11,52): V categoria - gruppo B;

MF-SP 2,5" Marano (massa attiva g 12,45): V categoria - gruppo B;

MF-SP 3,5" Marano (massa attiva g 18,17): V categoria - gruppo B.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03124

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000709/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Ruocco Carmine, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Ruocco Carmine» con fabbrica di fuochi artificiali in via Spinola - località Castello - Gragnano (NA), i fuochi artificiali denominati: «monogetto Ruocco 30» (massa attiva g 53,0); «monogetto Ruocco 50» (massa attiva g 106,0); «bomba scala A8 Ruocco 130» (massa attiva g 1615,0), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03125

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002661/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) – località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto:

carica compressa conica in DPX-1 da 147 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 231 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 228 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 237 g per munizione Vulcano 127 mm;

carica compressa cilindrica in DPX-1 da 233 g per munizione Vulcano 127 mm.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze Armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03126

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004579/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «carica compressa cilindrica in PBXN-5 (dimensione: Ø 17 mm, H 17 *mm)*», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze Armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03127

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003385/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «SIMAD S.p.a.» con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria km 64, località Oricola (AQ), l'esplosivo denominato «artifizio a mano *flash bang* a 9 *bang* – mod. SMD079DD» (massa attiva g 11,36), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze Armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03128

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016886/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare delle licenze *ex* articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» con deposito presso il balipedio Cottrau - località Le Grazie - Portovenere (SP), l'esplosivo denominato «munizione Bullfighter D», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03129

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002660/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

mini siluro Black Scorpion in DPX-1completo di SAD: I categoria;

testa in guerra per mini siluro Black Scorpion in DPX-1 da 2,4 kg: II categoria;

carica compressa in DPX-1 da 392 g: II categoria;

SAD BSC con detonatore DR 7025 e booster in esplosivo B2238: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03130

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002662/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Donatello Dinnella, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simad S.p.a.» con stabilimento sito in via Tiburtina Valeria km 64, località Oricola (AQ), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

cartuccia propulsiva per cannoncino ad acqua - mod. SMD2030: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia propulsiva per cannoncino ad acqua ABL1000 - mod. SMD1270: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia propulsiva per cannoncino ad acqua ABP - mod. AGO: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia propulsiva per cannoncino ad acqua per disarticolatori (distruptors) neutrex - mod. N-20.85: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia propulsiva per cannoncino ad acqua per disarticolatori (distruptors) neutrex - mod. N-29.105: V categoria - gruppo «A»;

modulo lacrimogeno - mod. SMD069 (massa attiva g 16): IV categoria;

cartuccia cal. 40 mm 4 stadi R.I.A. - mod. SMD070: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia cal. 38 mm 4 stadi R.I.A. - mod. SMD071: V categoria - gruppo «A»;

cartuccia cal. 40x46 mm flash bang - mod. SMD072 (massa attiva g 11,04): IV categoria;

cartuccia cal. 38x46 mm flash bang - mod. SMD073 (massa attiva g 11,04): IV categoria;

artifizio a mano al fumo bianco a 4 stadi M4FOLFB - mod. SMD074 (massa attiva g 65,34): V categoria - gruppo «D»;

artifizio a mano al CS a 4 stadi M4FOLCS - mod. SMD075 (massa attiva g 65,34): IV categoria;

artifizio a mano flash bang - 1 bang - mod. SMD076 (massa attiva g 3,96): IV categoria;

artifizio a mano flash bang - 2 bang - mod. SMD077 (massa attiva g 6,76): IV categoria;

artifizio a mano flash bang - 6 bang - mod. SMD078 (massa attiva g 9,86): IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03131

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002193/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 HE (mod. 79) con SIL RTP6 e FB518B», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03132

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002655/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - loc. Posta Tuoro Angeloni, l'esplosivo denominato «propellente LB-7T-70 per cal. 105 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03133

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005254/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) – loc. Posta Tuoro Angeloni, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

colpo completo cal. 40 mm L/70 HE-T ME364: I categoria;

proietto carico cal. 40 mm L/70 HE-T ME364: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03134

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002654/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - loc. Posta Tuoro Angeloni, l'esplosivo denominato «propellente B7T per cal. 25 mm», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03135

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006282/XVJ/CE/C del 12 maggio 2022, all'esplosivo denominato «Fuse Cap» già classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con numero ONU 0029 1.1B con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2017, è assegnato in alternativa il numero ONU 0267 1.4B, come indicato nel certificato rilasciato dall'«Ente ceco per il *testing* delle armi e delle munizioni Banco di prova Ceco per le armi e le munizioni» avente data 17 settembre 2020.

In ordine al citato esplosivo la sig.ra Renata Marani, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «AIDA ALTA ENERGIA S.r.l.» con deposito sito in Narni (TR) - località Case Moretti, ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03136

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003815/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - loc. Posta Tuoro Angeloni, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

colpo completo cal. 105 mm HE-T ME429: I categoria;

proiettile carico con tracciatore cal. 105 mm HE-T ME429: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03137

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003817/XVJ(53) del 12 maggio 2022, su istanza del sig. Emilio Stocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MES S.p.a.» con deposito sito in San Giovanni Rotondo (FG) - loc. Posta Tuoro Angeloni, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto:

colpo completo cal. 25 mm x 137 TP-T (ME313);

propellente XPR47A1;

booster pellet IB52.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03138

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003807/XVJ(53) del 16 maggio 2022, istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA ITALIA S.p.a.» con stabilimento presso il Centro interforze munizionamento avanzato (CIMA) in Aulla (MS), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

acceditore elettrico GRZ-608-09076-0000-F (massa attiva g 0,55): V categoria - gruppo B;

generatore di gas C1267-608-8720 (massa attiva g 1351): V categoria - gruppo A;

EHPU Aspide 2000 completa (massa attiva g 1351,55): V categoria - gruppo A;

EHPU Aspide 2000 priva di accenditore (massa attiva g 1351): V categoria - gruppo A;

Unità di controllo (UC) Aspide 2000 (massa attiva g 1351,55): V categoria - gruppo A;

UGC Aspide 2000 (massa attiva g 1351,55): V categoria - gruppo A.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A03139

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo al bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2021-2022.

Con decreto del 27 maggio 2022, prot. n. 909 del Ministero dell'università e della ricerca è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2021/2022. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it.

Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2021/2022 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999.

Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

22A03275

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 36 datato 11 maggio 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito dell'Aeronautica conferita al colonnello Antonio Vivolo, nato il 6 gennaio 1977 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Comandante del Comando aereo del contingente italiano in Kuwait, impegnato nelle operazioni di coalizione "*Inherent Resolve*" in Iraq, forniva un contributo eccezionale e determinante per il successo dell'operazione "Aquila Omnia", attivata per l'evacuazione di connazionali e personale afghano in fuga dai territori occupati dai talebani, assicurando un supporto logistico-operativo straordinariamente efficace di assistenza al ponte aereo appositamente istituito. In un contesto di molteplici, sostenute e concomitanti operazioni militari, motivava i propri uomini al fine di superare, con abnegazione e coraggio, le criticità legate a uno scenario reso complesso dalle attività in corso e dalla necessità di esprimere efficacia ed efficienza, nonostante l'eccezionale sforzo psico-fisico richiesto e operando in un periodo legato al persistente rischio epidemico legato al contagio da COVID-19. Magnifica figura di comandante, dotato di eccezionali doti di leadership e convinto spirito istituzionale, contribuiva ad accrescere il lustro e il decoro dell'Aeronautica militare e della Nazione in contesto internazionale». — Ali Al Salem (Kuwait), agosto 2021.

22A03147

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a., in Mantova.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 184 dell'11 maggio 2022 si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 506 del 1° dicembre 2021 per l'esercizio dell'installazione, situata nel Comune di Mantova (MN), della società Versalis S.p.a. identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in via Taliercio, 14,46100 - Mantova (ID 140/12025), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

22A03140

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-123) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.